



## ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERMI”


Istituto Tecnico– Tecnologico e Istituto Professionale

☎ 0575/ 593027 P.zza Matteotti 1, 52011 Bibbiena (AR)

e-mail: [segreteria@isisfermi.it](mailto:segreteria@isisfermi.it) - [aris01200b@istruzione.it](mailto:aris01200b@istruzione.it)

[aris01200b@pec.istruzione.it](mailto:aris01200b@pec.istruzione.it)

**Codice Fiscale 80000110512 – Codice Univoco Ufficio UFXFB4**



### DEROGHE VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO

È competenza del Collegio dei docenti stabilire con delibera motivate e straordinarie deroghe al limite minimo della frequenza per tre quarti del monte ore annuo personalizzato e, di conseguenza, al limite massimo di assenze per un quarto del monte ore annuo.

Tali deroghe saranno previste per casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione degli alunni e degli studenti.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe deliberate dal Collegio dei docenti, comporta la non validità dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Ogni Consiglio di classe, pertanto, potrà tenere in considerazione le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti di seguito riportate:

- Assenze per ricovero ospedaliero;
- Assenze documentate e continuative per gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- Assenze anche non consecutive, ma ricorrenti in quanto determinate da gravi patologie, terapie o cure mediche programmate e debitamente documentate;
- Gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati;
- Grave disagio socio-culturale certificato dai servizi sociali;
- Alunni stranieri inseriti a scuola ad anno scolastico iniziato o che devono recarsi, nel corso dell'anno, nei loro paesi di origine per inderogabili motivi di famiglia;
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- Interruzioni delle attività didattiche per calamità o eventi naturali;
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).